



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE DEI COMITATI TERRITORIALI

Definizione e criteri regolamentari

1. L'assemblea del comitato è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale (art. 75 Statuto), è composta da tutte le società sportive con sede nel territorio del comitato che risultano affiliate al CSI alla data della sua convocazione (art. 76 St.) e può svolgersi in sessione ordinaria (art. 77 St.) o straordinaria (art. 78 St.).
2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea ordinaria del comitato.

Periodo di svolgimento

3. L'assemblea territoriale in sessione ordinaria si svolge nel primo semestre di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo annuale a carattere economico e finanziario, da allegare al conto consuntivo nazionale, della relazione relativa alla gestione, dei piani e programmi di azione predisposti dal consiglio del comitato, nonché per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo del CSI nel territorio di competenza del comitato.
Ogni quattro anni, ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, l'assemblea territoriale elegge il presidente del comitato, il consiglio territoriale, i revisori dei conti del comitato (art. 77 St.).

Convocazione

4. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del comitato, su conforme delibera del consiglio territoriale, almeno 45 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione ed è comunicata ai soci mediante l'affissione della stessa all'albo e attraverso la sua pubblicazione sui comunicati ufficiali del comitato (art. 79 St.).
5. Contestualmente alla convocazione dell'assemblea deve essere depositato presso la sede del comitato l'elenco delle società sportive aventi titolo a partecipare all'assemblea stessa con diritto di voto.
La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire anche in maniera informatica.

6. Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi territoriali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le modalità per la presentazione delle candidature e le relative norme elettorali (art. 79 St.).

7. Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio di Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea.

8. Il consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, la presidenza del comitato nomina, dopo la definizione del calendario nazionale delle assemblee associative e comunque all'atto della convocazione dell'assemblea territoriale, la "commissione per i poteri e le garanzie", composta da 3 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente del comitato, del consiglio territoriale, dei revisori dei conti del comitato;
- b) il diritto di partecipazione e di voto delle società sportive all'assemblea territoriale accertare e procedere al loro relativo accredito;
- c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi del comitato in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche territoriali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, dalla presidenza con un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

9. Avverso l'inclusione o l'esclusione nell'elenco delle società sportive aventi diritto di voto è ammesso ricorso, entro il quinto giorno successivo a quello della convocazione dell'assemblea, al consiglio regionale il quale delibera, tramite una propria commissione, entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso.

Il ricorso deve essere depositato a mano, inviato per raccomandata oppure per fax o e-mail.

La deliberazione che assume sul ricorso la commissione del consiglio regionale va pubblicata all'albo regionale e notificata agli interessati col mezzo più celere, ivi compresa la posta elettronica.

Avverso la decisione del consiglio regionale è ammesso ricorso in ultima istanza al consiglio nazionale, da inviarsi con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il consiglio nazionale deve deliberare, anche attraverso una sua apposita commissione, prima della celebrazione dell'assemblea territoriale.

Partecipazione e deleghe

10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 dello Statuto l'assemblea territoriale è composta da tutte le società e associazioni sportive con sede nel territorio del comitato che risultino affiliate al CSI alla data della sua convocazione.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alla società sportiva che abbia un numero di tesserati non inferiore a 10 e che sia in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l'anno in corso e non risulti colpita da sanzione in corso di esecuzione.

Le società sportive affiliate al CSI alla data di chiusura dell'anno sociale precedente la celebrazione dell'assemblea che non siano incorse in una delle cause di decadenza dall'appartenenza al CSI previste dall'art. 7 dello Statuto o non siano state colpite dalla esclusione di cui all'art. 8 dello Statuto, hanno titolo a partecipare con diritto di voto all'assemblea territoriale anche se alla data di convocazione della stessa non abbiano ancora provveduto al rinnovo amministrativo annuale della loro affiliazione purché depositino i relativi moduli e versino le quote associative prescritte presso il comitato territoriale entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello previsto per la prima convocazione dell'assemblea.

11. Partecipano all'assemblea territoriale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 76 dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente del comitato;
- i vicepresidenti del comitato;
- i componenti la presidenza e il consiglio del comitato;
- i revisori dei conti del comitato.

I lavori dell'assemblea sono aperti a tutti i tesserati del CSI che vi partecipano, però, senza diritto di intervento.

12. Ogni società sportiva interviene all'assemblea nella persona del suo legale rappresentante: presidente, vicepresidente o, in caso di loro impedimento, un altro membro del proprio consiglio direttivo (art. 76 St.).

13. Ogni Società sportiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 dello Statuto, può intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altra società sportiva.

La delega va compilata secondo il modello allegato alla convocazione e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società conferente.

Qualora la delega sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

14. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 76 e 103 dello Statuto nelle assemblee territoriali, sia ordinarie che straordinarie, ciascuna società sportiva partecipante può essere portatrice del seguente numero massimo di deleghe alla stessa conferite:

- 1 delega se all'assemblea hanno diritto di partecipare sino a 100 società votanti
- 2 deleghe fino a 200 società votanti
- 3 deleghe fino a 500 società votanti
- 4 deleghe fino a 1000 società votanti
- 5 deleghe fino a 1500 società votanti
- 6 deleghe fino a 2000 società votanti

Svolgimento dell'assemblea territoriale

15 Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad effettuare la verifica dei poteri controllando le società sportive intervenute, direttamente o mediante il conferimento di delega, ed accreditando le stesse per la partecipazione all'assemblea. Se all'ora stabilita per la prima convocazione risultano presenti almeno la metà delle società sportive aventi diritto di voto, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione; in caso contrario le operazioni vengono rinviate al giorno e all'orario previsti per la seconda convocazione (art. 79 St.).

16. All'orario fissato per la seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo la prima convocazione, il presidente del comitato dichiara aperta l'assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.

A tal proposito qualora l'ordine del giorno preveda l'integrazione del consiglio e tale consistenza non venisse raggiunta, l'assemblea si svolgerà regolarmente per gli altri punti posti all'ordine del giorno e non si darà luogo all'integrazione del consiglio territoriale.

17. Il presidente del comitato, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri del comitato presenti.

18. Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.

19. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea territoriale sono assicurati dal coordinatore del comitato preposto all'area della segreteria il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

20. L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione delle società sportive partecipanti e rimesse alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano le società sportive ammesse senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

21. Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio del comitato, la relazione relativa alla gestione e presenta il conto consuntivo dell'anno precedente.

22. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione e del conto consuntivo.

Qualora nel corso di una assemblea territoriale non elettiva si verifichi la mancata approvazione del conto consuntivo annuale e della relazione sulla gestione assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto, ai sensi di quanto prescritto dagli artt.

33 e 76 dello Statuto il presidente e il consiglio del comitato devono intendersi decaduti e devono essere attivate immediatamente le procedure previste dai citati artt. 33 e 76.

23. Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da una sola società tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'assemblea.

24. Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, qualora al momento della discussione non sia presente la società proponente, a meno che un'altra società sportiva partecipante all'assemblea non li faccia propri.

25. Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

26. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 79 dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

27. I sistemi di votazione previsti sono nell'ordine:

- acclamazione;
- alzata di mano;
- appello nominale;
- voto segreto.

Il voto per acclamazione è previsto solo per designare gli uffici assembleari; il voto segreto è obbligatorio per l'elezione di tutti gli organi del comitato.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione è regolato dal presidente.

28. Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi del comitato, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

29. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso la sede del comitato gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo o all'integrazione degli organi territoriali (questi ultimi soltanto se tali operazioni sono previste dall'ordine del giorno dell'assemblea).

Il presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia al comitato regionale e alla presidenza nazionale una copia degli atti dell'assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione e al conto consuntivo.

Norme particolari

30. Nella Regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 dello Statuto, l'Assemblea territoriale si svolge con le modalità del presente Regolamento, che si applica pure per quanto riguarda il numero delle deleghe conferibili e la consistenza degli organi associativi da eleggere.

L'assemblea, inoltre così come previsto dal Regolamento delle assemblee regionali, elegge il Collegio regionale o concorre all'elezione del collegio interregionale dei probiviri.

31. Nelle Regioni che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto, l'Assemblea territoriale si svolge con le modalità del presente Regolamento, che si applica pure per quanto riguarda il numero delle deleghe conferibili e la consistenza degli organi associativi da eleggere.

All'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, partecipano senza diritto di voto, i presidenti e i consiglieri dei comitati provinciali della regione.

L'assemblea, inoltre, così come previsto dal Regolamento delle assemblee regionali, concorre all'elezione del collegio interregionale dei probiviri.

32. Nella Regione Trentino Alto Adige, per la quale non è prevista la celebrazione dell'Assemblea regionale, le Assemblee dei comitati Trento e di Bolzano-Bozen eleggono il collegio regionale o concorrono all'elezione del collegio interregionale dei Probiviri con le modalità previste dal Regolamento delle assemblee regionali.

33. Il presente Regolamento è integrato dalle *Norme per l'elezione del presidente, del consiglio e dei revisori dei conti dei comitati territoriali*.



Centro Sportivo Italiano

Presidenza Nazionale

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEL CONSIGLIO DEL COMITATO E DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMITATI TERRITORIALI

Criteria generali per l'elezione degli Organi territoriali

1. L'elezione del presidente, del consiglio e dei revisori dei conti dei comitati territoriali viene effettuata dall'assemblea territoriale ogni quattro anni ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 77 St.).
2. In occasione delle sue riunioni ordinarie non coincidenti con l'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici Estivi, l'assemblea territoriale procede alle elezioni suppletive necessarie per integrare, se necessario, il plenum del consiglio territoriale (artt. 32 e 75 St.).
3. Le presenti Norme si riferiscono al rinnovo quadriennale degli Organi del comitato e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche alle eventuali elezioni suppletive.
4. Nella Regione Valle d'Aosta e nei Comitati regionali che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto le norme elettorali per l'elezione del presidente, del consiglio e dei revisori dei conti territoriali sono quelle previste dal presente Regolamento.

Elezione del Presidente del comitato territoriale

5. Possono candidarsi alla carica di presidente di comitato territoriale coloro che si siano tesserati ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del Comitato nei due anni associativi immediatamente precedenti all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea (art. 80 St.).
6. La candidatura alla carica di presidente di comitato deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:
 - i dati anagrafici del candidato;
 - la società sportiva di appartenenza;
 - il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
 - la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno due anni;
 - la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

7. La candidatura alla carica di presidente di comitato deve essere sottoscritta da almeno 1/10, e comunque da non meno di 5 e da non più di 30 società sportive in possesso del requisito del diritto a voto nell'assemblea territoriale (art. 80 St.).

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente di comitato.

8. Le candidature alla carica di presidente di comitato, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente al Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere che pervengano però entro il termine suddetto.

9. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

10. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente del comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del comitato.

11. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive del comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

12. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea territoriale ai candidati alla carica di presidente del comitato deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello locale per presentare e illustrare il loro programma.

Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

13. Nel corso dell'assemblea territoriale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente del comitato per l'illustrazione del loro

programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

14. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente del comitato si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto.

15. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

16. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletto presidente del comitato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 80 St.).

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea.

Elezione del Consiglio del comitato territoriale

17. Il consiglio del comitato territoriale è eletto dall'assemblea territoriale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, è così determinata:

- nei comitati che contano sino a 30 società sportive: 8 consiglieri;
- nei comitati che contano sino a 150 società sportive: 12 consiglieri;
- nei comitati che contano sino a 400 società sportive: 14 consiglieri;
- nei comitati che contano oltre 400 società sportive: 18 consiglieri.

La consistenza dei soci è calcolata alla data di chiusura dell'anno sociale precedente lo svolgimento dell'assemblea.

18. Possono candidarsi alla carica di consigliere coloro che si siano tesserati ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del Comitato nell'anno associativo immediatamente precedente all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea.

E' consentita la contemporanea candidatura per le cariche di presidente territoriale e di consigliere territoriale (art. 83 St.).

19. La candidatura alla carica di consigliere territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno un anno;

- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

20. Ciascuna candidatura alla carica di consigliere deve essere sottoscritta da un numero di società sportive con diritto di voto aventi sede nel territorio del comitato che è così determinato:

- comitati composti da 8 consiglieri: 2 sottoscrizioni;
- comitati composti da 12 consiglieri: 5 sottoscrizioni;
- comitati composti da 14 consiglieri: 8 sottoscrizioni;
- comitati composti da 18 consiglieri: 10 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società .

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere un numero di candidature pari al numero dei consiglieri da eleggere.

21. Le candidature alla carica di consigliere, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente al Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere che pervengano però entro il termine suddetto.

22. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

23. La candidatura per componente dei revisori dei conti territoriale è incompatibile con quella per presidente territoriale e consigliere territoriale (art. 90 St.). In caso si verificassero candidature incompatibili, la commissione per i poteri e le garanzie invita, entro il termine perentorio di 24 ore, i tesserati che si venissero a trovare in una di queste condizioni di incompatibilità ad optare per quale carica associativa intendono concorrere. In difetto verrà ritenuta valida, la candidatura per presidente e/o consigliere.

24. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del consiglio territoriale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica le liste dei candidati per il consiglio territoriale all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del comitato.

25. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

26. Ciascun candidato alla carica di consigliere territoriale ha il diritto di partecipare all'assemblea elettiva del comitato.

27. Le operazioni di voto per l'elezione del consiglio territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere la propria preferenza per non oltre un terzo dei candidati da eleggere (art. 83 St.) ed esattamente:

- comitati composti da 8 consiglieri: 3 preferenze;
- comitati composti da 12 consiglieri: 4 preferenze;
- comitati composti da 14 consiglieri: 5 preferenze;
- comitati composti da 18 consiglieri: 6 preferenze.

28. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate nell'apposita parte del presente regolamento.

29. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti, escludendo, però, dalla graduatoria stessa il candidato che sia stato eventualmente già eletto presidente del comitato. In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama gli eletti.

Elezione dei revisori dei conti dei comitati territoriali

30. L'assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, un revisore dei conti effettivo e due supplenti (art. 90 St.).

31. Possono candidarsi alla carica di revisore dei conti coloro che si siano tesserati ad un'associazione o società sportiva con sede nel territorio del Comitato almeno dall'anno associativo immediatamente precedente all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea (art. 90 St.).

La candidatura per revisore dei conti è incompatibile con quella per le altre cariche associative del comitato territoriale (presidente e consigliere). I casi di candidature contemporanee per diverse cariche territoriali vengono risolti così come previsto dall'art. 23 del presente regolamento.

32. La candidatura alla carica di revisore dei conti del comitato territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno un anno;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

33. Ciascuna candidatura alla carica di revisore dei conti deve essere sottoscritta da un numero di società sportive con diritto di voto aventi sede nel territorio del comitato il cui numero è così determinato:

- nei comitati composti da 8 consiglieri: 1 sottoscrizione;
- nei comitati composti da 12 consiglieri: 2 sottoscrizioni;
- nei comitati composti da 14 consiglieri: 3 sottoscrizioni;
- nei comitati composti da 18 consiglieri: 5 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere sino ad un massimo di 3 candidature.

34. Le candidature alla carica di revisore dei conti, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente al Comitato, ovvero spedite per posta o per corriere che pervengano però entro il termine suddetto.

35. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

36. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei revisori dei conti del comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del comitato.

37. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di revisore dei conti di comitato territoriale, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

38. Ciascun candidato alla carica di revisore dei conti ha il diritto di partecipare all'assemblea elettiva del comitato.

39. Le operazioni di voto per l'elezione dei revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere 1 sola preferenza (art. 90 St.).

40. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

41. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI. Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletto quale revisore dei conti effettivo il primo della graduatoria e quali revisori dei conti supplenti i 2 candidati che lo seguono.

Norme generali per le operazioni elettorali

42. Il voto per l'elezione di tutti gli organi del comitato deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'assemblea territoriale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, 1 voto per ogni società che rappresenta e per la quale è stato regolarmente accreditato.

43. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche del comitato.

44. Ciascun delegato vota, per ogni società che rappresenta, nel seggio nel quale è stata inserita la società per la quale è tesserato. Deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

45. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, revisori dei conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

46. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

47. Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, revisori dei conti - devono essere di colore diverso.

48. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

49. Ogni delegato riceve per ciascuna società sportiva rappresentata:

- a) la scheda per l'elezione del presidente del comitato;
- b) la scheda per l'elezione del consiglio del comitato;
- c) la scheda per l'elezione dei revisori dei conti del comitato.

Nelle assemblee dei comitati della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano-Bozen i delegati ricevono pure le schede per l'elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire la segretezza del voto.

Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

50. Il voto si esprime con una indicazione segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

51. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del presidente del comitato;

- elezione del consiglio del comitato;
- elezione dei revisori dei conti del comitato;
- l'elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri (solo nei Comitati della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano-Bozen).

52. Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- schede per l'elezione del presidente territoriale;
- schede per l'elezione del consiglio territoriale;
- schede per l'elezione dei revisori dei conti territoriali;
- schede per l'elezione del collegio regionale o interregionale dei probiviri (solo nei Comitati della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano-Bozen).

53. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

54. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

55. La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.

56. Nelle assemblee dei Comitati della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano-Bozen per quanto attiene al collegio dei probiviri ci si regolerà nel modo seguente:

- se è prevista l'elezione del collegio regionale dei probiviri, i relativi verbali vanno inviati al presidente regionale che provvede alla somma dei voti e alla proclamazione degli eletti;
- se è prevista l'elezione del collegio interregionale dei probiviri i relativi verbali vanno inviati alla commissione per i poteri e le garanzie del comitato regionale che gestisce le operazioni elettorali per gli adempimenti di cui all'art. 69 del Regolamento delle assemblee regionali.